

## Lavoro, sale l'indennità di malattia e il congedo straordinario nel 2026

Aggiornate le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell'indennità di malattia, maternità/paternità per i lavoratori autonomi e parasubordinati.

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 21 aprile 2026)

I valori, validi per il 2026, sono contenuti nella [Circolare Inps n. 47/2026](#) in cui l'Istituto, come di consueto, li adegua a seguito della variazione del tasso di inflazione che l'anno scorso ha registrato un aumento dell'1,4%.

I chiarimenti riguardano i lavoratori ai quali si applicano minimali di retribuzione diversi da quelli generali previsti per il lavoro dipendente, già in parte illustrati nella Circolare Inps n. 15/2026.

Per i lavoratori **soci di società e di enti cooperativi anche di fatto** (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali di malattia, maternità/paternità, e tubercolosi spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2026, devono essere liquidati sulla base della retribuzione del mese precedente e comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari a **58,13 euro**. Per i **lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)** la retribuzione di base per la liquidazione delle predette prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2026, è pari a **51,70 euro**.

Per i **compartecipanti familiari e piccoli coloni** le prestazioni economiche in parola sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Nelle more della pubblicazione dei nuovi redditi di riferimento per il 2026, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, resta valido il reddito stabilito per l'anno 2025 pari a **65,19 euro**.

### Domestici

Per quanto riguarda i lavoratori domestici (italiani o stranieri) ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2026, devono essere utilizzate le retribuzioni convenzionali orarie già stabilite per il versamenti dei contributi: **8,52 euro** per le retribuzioni orarie effettive **fino a 9,61 euro**; **9,61 euro** per le retribuzioni orarie effettive **superiori a 9,61 euro e fino a 11,70 euro**; **11,70 euro** per le retribuzioni orarie effettive **superiori a 11,70 euro**; **6,20 euro** per i rapporti di lavoro con orario **superiore a 24 ore settimanali**.

### Autonomi

L'indennità di maternità/paternità, nonché l'indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l'interruzione della gravidanza devono essere calcolate sulla base di una retribuzione pari a **51,70 euro** per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli

professionali; a **58,13 €** per Artigiani e Commercianti; e a **32,30 €** per i pescatori con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2026.

Per il diritto agli ulteriori **tre mesi di indennità di maternità/paternità** occorre il possesso di un reddito non superiore, per l'anno 2026, a **9.532,18€**.

### Gestione dei Parasubordinati

L'Inps comunica anche il valore dell'**indennità di malattia e di degenza ospedaliera** per i lavoratori assicurati presso la Gestione Separata non pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. In tabella i valori applicabili nel 2026.

MALATTIA PARASUBORDINATI		IMPORTO INDENNITA' PER RICOVERO					
		INDENNITA' GIORNALIERA					
Anno	Minimale Annuo	8% (fino a 4 mesi di contribuzione)		12% (da 5 ad 8 mesi di contribuzione)		16% (da 9 a 12 mesi di contribuzione)	
		con ricovero	senza ricovero	con ricovero	senza ricovero	con ricovero	senza ricovero
2020	15.953,00 €	45,17 €	22,59 €	67,76 €	33,88 €	90,35 €	45,17 €
2021	15.953,00 €	45,17 €	22,59 €	67,76 €	33,88 €	90,35 €	45,17 €
2022	16.243,00 €	46,03 €	23,02 €	69,05 €	34,53 €	92,07 €	46,03 €
2023	17.504,00 €	49,76 €	24,88 €	74,64 €	37,32 €	99,52 €	49,76 €
2024	18.415,00 €	52,45 €	26,22 €	78,67 €	39,34 €	104,90 €	52,45 €
2025	18.555,00 €	52,87 €	26,43 €	79,30 €	39,65 €	105,74 €	52,87 €
2026	18.808,00 €	53,61 €	26,80 €	80,41 €	40,21 €	107,22 €	53,61 €

**PENSIONIOGGI.IT**

Si rammenta che la prestazione spetta a condizione che sia accreditata almeno una mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile. Per cui, a seconda dell'aliquota contributiva applicabile, la **contribuzione minima** oscilla da un minimo di **408,60€** per i professionisti per i quali si applica l'aliquota del 26,07% e di **549,04 €** per i collaboratori le altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota del 35,03%. È necessario inoltre che il reddito individuale nell'anno solare precedente (cioè il 2025) non abbia superato i **84.424,90€**.

Per il diritto agli ulteriori **tre mesi di indennità di maternità/paternità** occorre il possesso di un reddito non superiore, per l'anno 2026, a **9.532,18€**.

### Assegni di maternità Statali

Per le nascite avvenute nel 2026 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2026 è fissato: a) in **413,10€ mensili** l'assegno di maternità di base concesso dai comuni (art. 74 del Dlgs n. 151/2001) per complessivi 2.065,50€ (spetta se in possesso di un ISEE non superiore a 20.668,26€); b) in **2.543,15€** l'assegno di maternità per i **lavoratori atipici e discontinui** previsto dall'articolo 75 del citato D.lgs. n. 151/2001. Questi trattamenti, si ricorda, non sono stati abrogati dalla riforma dell'assegno unico.

### **Congedi Parentali e Congedo Straordinario**

L'Inps comunica, inoltre, il limite di reddito entro il quale può essere riconosciuto al lavoratore dipendente l'indennità per **congedo parentale** nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001 cioè per i periodi superiori a nove mesi. In tal caso l'indennità di congedo parentale spetta (in misura pari al 30% della retribuzione) a condizione che il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2026 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a **19.885,13** euro (7.954,05 euro per 2,5).

Infine per quanto riguarda il congedo straordinario per i lavoratori dipendenti che assistono disabili ai sensi dell'**articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 tenuto conto che nel 2026 il valore massimo tra indennità e contribuzione figurativa è pari a 57.836,96 €** il valore massimo dell'indennità per quei lavoratori la cui aliquota contributiva è del 33% è pari a 43.486 euro annue (119,14 euro al giorno) e 14.350,96 euro di contribuzione figurativa.

Documenti: [Circolare Inps 47/2026](#)